



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 11766 DEL 21/10/2025

STRUTTURA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

OGGETTO

Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento vengono stabilite misure straordinarie per la sorveglianza e il controllo della HPAI sul territorio regionale, a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law" - AHL), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTA la D.G.R. n. 1076 del 15/09/25 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale", la quale, tra le altre cose, riporta in Allegato B1 le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", già approvate con precedente DGR n. 799 del 12 luglio 2024;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025.

CONSIDERATO che a partire dal 29 settembre 2025 sono stati confermati sul territorio nazionale 4 focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N1, di cui 3 in allevamenti di tacchini posti in una zona ad elevata densità avicola nella Provincia di Verona;

CONSIDERATO che l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;

VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. 136/2022 (come modificato dal D.Lgs. 220/2024), qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le Regioni competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale;

VISTI gli esiti della Unità di crisi regionale, convocata dal Servizio Veterinario della Regione del Veneto il 14 ottobre 2025, nella quale è stato convenuto dalla stessa Regione del Veneto, Regione Lombardia e Ministero della salute, sentito il parere del CRN-IA, di istituire una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente parte della provincia di Verona e parte della provincia di Mantova;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0030074-16/10/2025-DGSA-MDS-P, con il quale viene istituita, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una ZUR comprendente i Comuni riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il provvedimento del Ministero della salute, di cui al paragrafo precedente, prevede che nella ZUR le Regioni Lombardia e Veneto adottino le misure previste dalla sezione 3 del regolamento (UE) 2020/687 ed eventuali deroghe previste dall'articolo 23 lettera a), facendo salve le misure previste dall'articolo 19 del D.lgs. n.136/2022 per le Zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai H5N1 in stabilimenti di pollame;

RITENUTO pertanto necessario adottare urgenti misure sanitarie, integrative rispetto i provvedimenti finora adottati sul territorio regionale, al fine di scongiurare il rischio che il virus dell'influenza aviaria si diffonda in maniera incontrollabile nelle zone ad elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale;

CONSIDERATO che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Misure straordinarie di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
3. di notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto, alle Organizzazioni Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
4. che il presente dispositivo è direttamente applicabile, resta in vigore fino al 30/11/2025, e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE**

E' fatto salvo quanto previsto ai sensi del Reg (UE) 2020/687 in zona di protezione e sorveglianza.

A) Misure da applicare in Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)

1. Nei Comuni ricadenti nella ZUR dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. Censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. Chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - c. Pulizia e disinfezione accurata di tutti gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti di origine avicola, prima e dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione a ruote, gabbie e superfici contaminate;
 - d. Gli automezzi devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo stabilimento. Qualora ciò non fosse possibile, la filiera deve predisporre e comunicare al Servizio Veterinario della AULSS le modalità operative tali da garantire un livello adeguato di biosicurezza;
 - e. L'uscita dall'azienda di carcasse, mangimi, lettieri, pollina, concime o qualsiasi altro materiale suscettibile di trasmettere il virus è consentita solo previa applicazione di idonee misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di diffusione;
 - f. Verifica della piena efficacia delle misure di biosicurezza, con particolare attenzione ai sistemi di disinfezione, al rispetto dei tempi di contatto dei disinfettanti, all'uso corretto delle zone filtro e alla disponibilità di calzature dedicate o dispositivi equivalenti;
 - g. Le vaccinazioni, somministrazioni di farmaci e interventi sugli animali negli allevamenti di tacchini possono essere effettuati solo da personale interno; in caso contrario, il personale esterno deve essere registrato come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - h. Il carico al macello deve essere effettuato da personale interno, o in alternativa da squadre esterne preventivamente registrate dall'operatore e autorizzate dal Servizio Veterinario AULSS. Le filiere devono garantire l'applicazione di idonee misure di biosicurezza, volte a ridurre al minimo il rischio di introduzione di virus influenzali nei giorni in cui si effettuano i carichi degli animali per il macello.
2. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame e altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B, Reg. (UE) 2016/429). È altresì vietata la movimentazione di dette specie, allevate nella ZUR, verso manifestazioni ubicate al di fuori della ZUR.
3. È vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento all'interno della ZUR e proveniente dalla ZUR (anche se destinato all'esterno di tale Zona), salvo le attività di reintroduzione di specie autoctone a fini di conservazione della biodiversità, di esercitazione per cani da caccia e la pronta caccia, previa valutazione da parte dei Servizi Veterinari delle AULSS competenti.
4. È vietato l'accasamento di tacchini da carne negli allevamenti situati nella ZUR, salvo nei casi in cui sussistano forme di regolamentazione degli accasamenti approvate dal Servizio Veterinario Regionale (es. accasamento degli allevamenti di tacchini per aree omogenee, fermi programmati, modifica alle tipologie produttive).

5. In assenza di pianificazione per aree omogenee, le filiere devono presentare alla Regione la programmazione degli accasamenti per la valutazione e l'eventuale concessione di deroga, sentito il CREV e sulla base della situazione epidemiologica; in ogni caso, ai fini della concessione della deroga, non devono essere presenti altri allevamenti avicoli ordinari nel raggio minimo di 3 km;
6. L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è consentito in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 24 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
7. È vietato l'accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini da carne;
8. Sono vietate le operazioni di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quelle finalizzate allo svuotamento completo entro 14 giorni; in ogni caso, per tutti gli allevamenti di broiler, è consentito un solo sfoltimento per capannone ininterrotto; l'ultimo ritiro di ogni capannone deve concludersi entro le 48 ore. Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.
9. In deroga al punto precedente, le AULSS possono valutare ed eventualmente autorizzare tempistiche diverse di svuotamento negli allevamenti di polli da carne, limitatamente a specifiche realtà produttive, subordinatamente all'adozione di protocolli di biosicurezza rafforzati;
10. Le filiere devono adeguare la programmazione degli incubatoi alle disposizioni del presente articolo;
11. Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'AULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo.
Non è consentito l'invio verso altri Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
12. Le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
13. Dagli stabilimenti siti in ZUR, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre e selvaggina da vita è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo ufficiale per la ricerca del virus secondo le modalità riportate in **Allegato 1**;
14. Il carico di tutti gli animali di cui alla lettera precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore;
15. I capi provenienti da allevamenti siti in ZUR devono essere inviati, in via prioritaria, verso stabilimenti (impianti di macellazione o allevamenti fase deposizione) siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati a stabilimenti siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere; in assenza di accordi formalizzati tra le Regioni

interessate, ogni movimentazione (da vita o da macello) da allevamenti siti in ZUR verso il territorio extra regionale deve essere autorizzata dalla Regione competente sullo stabilimento di partenza, previo parere favorevole della Regione di destino;

16. Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR: per quanto concerne i tacchini da carne, la macellazione dei maschi dovrà avvenire entro i 150 giorni di età e la macellazione delle femmine entro i 105 giorni di età, a meno di particolari situazioni contingenti preventivamente segnalate e debitamente motivate. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
17. il trasporto della pollina e dei materiali organici provenienti da allevamenti siti in ZUR deve essere effettuato in contenitori chiusi e coperti, evitando percorsi in prossimità di altri allevamenti avicoli.

B) Misure straordinarie da applicare in Zona B

1. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente per gli allevamenti ricadenti in ZUR e le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS, negli allevamenti avicoli ordinari siti nei Comuni compresi nella zona di rischio B per HPAI, di cui all'Allegato C alla DGR n. 1076 del 15/09/25, si applicano le seguenti misure integrative di gestione degli accasamenti e dei cicli produttivi degli allevamenti avicoli, finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità:
 - a. Censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. Chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici
 - c. Divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame; è invece consentita la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B, del Regolamento (UE) 2026/429. È altresì vietata la movimentazione di pollame verso manifestazioni ubicate al di fuori della Zona B.
 - d. Divieto di accasamento di tacchini da carne a sessi misti;
 - e. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - f. L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle Zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento in Zona B e provenienti da Zona A e B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, dei controlli indicate in **Allegato 1**;
 - g. Il carico al macello deve essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30/05/2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
 - h. Divieto di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi

anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

- i. In deroga alla precedente lettera h., le AULSS possono autorizzare tempistiche di svuotamento diverse, limitatamente a specifiche e circoscritte realtà di filiera che non possano rispettare i vincoli indicati ai commi precedenti, stabilendo adeguati protocolli di biosicurezza da seguire.
- j. Le movimentazioni relative all'accasamento e al successivo svuotamento devono essere correttamente registrate in Banca Dati Nazionale (BDN). In fase di ultima movimentazione per l'invio al macello, l'operatore è tenuto a selezionare il campo "svuotamento" al fine di azzerare automaticamente il numero dei capi presenti in BDN.
- k. Il rispetto delle misure di biosicurezza costituisce prerequisito per l'autorizzazione all'accasamento. È responsabilità dell'allevatore e del proprietario degli animali garantire l'applicazione di tutte le misure previste all'Allegato A del D.M. 30 maggio 2023, in ogni fase del ciclo produttivo.
- l. L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è consentito previo controllo favorevole da parte della AULSS delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023, nei 24 mesi antecedenti l'accasamento. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
- m. Gli allevamenti di tacchini da carne devono adottare cicli produttivi non superiori a 150 giorni per i maschi e 105 giorni per le femmine. Il nuovo accasamento può avvenire solo dopo un periodo minimo di vuoto biologico di 4 settimane; tempi di vuoto inferiori potranno essere consentiti esclusivamente per garantire il rispetto della cicizzazione delle aree omogenee di accasamento, ove previste dalle disposizioni regionali.

C) Monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria in ZUR e Zona B

1. Nei Comuni compresi nella Zona di rischio B di cui all'Allegato C alla DGR n. 1076 del 15/09/25 e nella ZUR, dovrà essere attuata una attività di monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con le modalità indicate in **Allegato 3**;
2. Il monitoraggio di cui al punto precedente potrà essere rimodulato, sentito il CREV, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale.

D) Indicazioni integrative per il territorio regionale

1. Fatto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti per la movimentazione di pollame da allevamenti siti in Zona B e ZUR, l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da Zone A e destinate all'accasamento in Zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'**Allegato 1**.
2. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:
 - a. I rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità, per esercitazioni di cani da caccia e la pronta caccia;

- b. è consentita l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da Zona B, a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);
3. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI dovranno essere applicate le seguenti procedure:
- a. Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
- I volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - Le AULSS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli IZS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
 - Le AULSS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
 - Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi e Gruiformi;
- b. In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
- Prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - Soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - In deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la AULSS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
 - Rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;
- c. L'esecuzione entro 24- 48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini, ruminanti, camelidi) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

4. L'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:
 - a. Nelle aree del territorio regionale non ricadenti nelle Zone B e non ricadenti nel territorio della ZUR, è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei;
 - b. Nelle Zone B e nel territorio della ZUR è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei: in tali Zone è consentito l'utilizzo negli appostamenti fissi dei citati richiami, a condizione che gli stessi siano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria;
 - c. Per quanto concerne le condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii), si rimanda alla citata DGR n. 975 del 26/08/2025;
 - d. Criteri specifici per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in Zone B e in ZUR: negli appostamenti fissi, i richiami vivi in oggetto devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018;
 - e. L'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale;
 - f. In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

E) Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

1. Ai fini dell'abbattimento degli animali e per lo smaltimento delle carcasse nell'ambito della gestione della IA, i Servizi Veterinari AULSS si avvalgono delle ditte di cui alla Deliberazione di Azienda Zero n. 722 del 4/11/2022, con le modalità in essa definite;
2. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le AULSS dovranno inoltre fare riferimento a quanto indicato nella nota regionale n. 0324654 del 16/06/2023, "Gestione dei focolai di malattie infettive animali – aggiornamento Manuale Operativo Influenza Aviaria e indicazioni in merito alla predisposizione dei Piani d'azione ai sensi del Reg (CE) 1099/09 e attività legate allo spopolamento".

F) Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/23 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'Allegato 2:
 - a. Gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;

- b. Il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
- 3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami *post mortem* o di laboratorio:
 - a. Notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - b. Ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'AULSS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - c. Nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
- 4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'**Allegato 2**. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla AULSS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa, che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.
Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

G) Piani di sorveglianza attiva e passiva negli uccelli selvatici

- 1. Sul territorio regionale dovrà essere attuata una sorveglianza passiva della HPAI. Tale attività si basa sulla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici e raccolta di campioni da volatili selvatici morti o moribondi, con particolare attenzione alle specie considerate *reservoir* e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.
- 2. Per quanto concerne la sorveglianza attiva della HPAI nei volatili selvatici, si rimanda a quanto indicato in Allegato A alla DGR n. 1076 del 15/09/25.

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

- 1) L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti **da stabilimenti posti nelle Zone B**, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo **destinate all'accasamento in Zona B e provenienti da Zone A e B**, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, di visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello; sia la visita clinica che il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.
- 2) **Dagli stabilimenti siti in ZUR**, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre e selvaggina da vita è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.
I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.
Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:
 - i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
 - ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
 - iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.
- 3) Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ oppure mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: mortalità 2-3 volte superiore al giorno precedente nel singolo capannone, calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole** (uova da consumo) in fase di deposizione **siti in Zona B e in ZUR**, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da **broiler** dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in Zona B e ZUR.
Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “**svezzatori**” siti in Zona B e ZUR devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.